

ATTO DD 37/A1511C/2023

DEL 30/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche**

**OGGETTO:** art. 14 della legge regionale 28/2007 “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” – Approvazione del Documento integrativo all’Avviso pubblico di finanziamento per l’assegnazione dei contributi relativi all’a.s. 2022/2023 e proroga termine per la presentazione delle domande di contributo.

visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

vista la D.G.R. n. 13-6127 del 02 dicembre 2022 con cui è stata approvata la scheda tecnica denominata “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali per l’a.s. 2022/2023”;

vista la D.D n. 703 del 7 dicembre 2022 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico che disciplina le modalità attuative per accedere al sostegno, le condizioni di ammissibilità delle istanze nonché i criteri di assegnazione del contributo determinando inoltre la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a mezzo posta elettronica certificata al 31 gennaio 2023;

considerato che la D.G.R. n. 13-6127 del 02 dicembre 2022 e la D.D. n. 703 del 7 dicembre 2022 hanno provveduto a specificare nel dettaglio le particolari situazioni citate dalla legge regionale 28/2007 che devono sussistere, a partire dal corrente anno scolastico, ai fini dell’ammissione alla contribuzione delle scuole non convenzionate;

rilevato che i sopraccitati atti sono stati pubblicati posteriormente all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 non consentendo ai Comuni una preventiva e specifica valutazione, alla luce dei nuovi requisiti introdotti, circa la possibilità di attivare il convenzionamento relativamente all’anno scolastico ormai avviato;

preso atto che, per le motivazioni precedentemente espresse, si ritiene opportuno ammettere alla contribuzione, in regime transitorio per l'a.s. 2022/2023, le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate per le quali il Comune competente proceda ad attivare il convenzionamento con validità almeno triennale a partire dall'a.s. 2023/2024 prorogando altresì, al fine di consentire un adeguato recepimento delle nuove disposizioni introdotte, i termini di presentazione delle istanze di contributo al 28 febbraio 2023;

considerata l'opportunità di predisporre un Documento integrativo all'Avviso pubblico di finanziamento per l'a.s. 2022/2023 contenente le nuove disposizioni introdotte da approvare con la presente Determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 dicembre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile);
- Vista la legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";
- Vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16 gennaio 2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022";
- Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

## **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il Documento integrativo all'Avviso pubblico di finanziamento, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, all'interno del quale viene stabilito di ammettere alla contribuzione per l'a.s. 2022/2023 le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate per le quali il Comune competente proceda ad attivare il convenzionamento previsto dall'art. 14 della legge regionale 28/2007 a partire dall'a.s. 2023/2024;
- di prorogare, al fine di consentire un adeguato recepimento delle nuove disposizioni introdotte nonché di integrare eventuali istanze di contributo già presentate, i termini previsti dal sopraccitato Avviso pubblico stabilendo la nuova scadenza al 28 febbraio 2023;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e  
monitoraggio strutture scolastiche)  
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro  
Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche*

***DOCUMENTO INTEGRATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO  
per il finanziamento cui all'art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.***

*“Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole  
dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali”*

Annualità di riferimento a.s. 2022/2023

# INDICE

<b>1) PREMESSE</b>	<b>3</b>
<b>2) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>4</b>
<b>3) MODALITA' ATTUATIVE</b>	<b>4</b>

## 1 - PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 7 dicembre 2022 questa Direzione regionale ha approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie previsto dalla legge regionale n. 28/2007 al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell'a.s. 2022/2023.

All'interno di detto Avviso sono stati definiti i soggetti destinatari del finanziamento nonché i criteri e requisiti necessari per l'ammissione delle istanze alla contribuzione.

In particolare, relativamente alle scuole dell'infanzia paritarie autorizzate a presentare istanza di contributo direttamente alla Regione avendo ricevuto da parte del Comune territorialmente competente motivato diniego alla richiesta di convenzionamento, sono state specificate nel dettaglio le particolari situazioni citate dalla legge regionale 28/2007 che devono sussistere ai fini dell'ammissione della scuola alla contribuzione.

La sussistenza di una o più di tali particolari situazioni, che deve essere dichiarata dal Comune interessato all'interno o ad integrazione del parere sul ruolo svolto della scuola previsto dal comma 4, art. 14, della legge regionale 28/2007 è requisito imprescindibile per l'ammissione al sostegno.

Preso inoltre atto che:

- a) la legge regionale 28/2007 prevede che l'intervento regionale a favore delle scuole dell'infanzia paritarie trova attuazione attraverso i Comuni mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- b) l'attivazione del rapporto convenzionale determina benefici per entrambi i soggetti contraenti: al Comune viene assicurato il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio, alla scuola sono assegnate risorse aggiuntive per far fronte alle spese di funzionamento contribuendo altresì al contenimento delle rette applicate alle famiglie;
- c) la sottoscrizione del convenzionamento impone all'ente gestore della scuola dell'infanzia l'osservanza degli adempimenti previsti e contemplati all'interno dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale il cui rispetto è oggetto di vigilanza da parte del Comune;
- d) il finanziamento regionale è destinato in forma prevalente alle scuole dell'infanzia convenzionate con il Comune territorialmente competente; l'ammissione al contributo delle scuole non convenzionate ha natura residuale ed è vincolata alla presenza di particolari situazioni;
- e) la Regione Piemonte ha sempre sostenuto e promosso presso i Comuni oppositori diniego l'opportunità dell'attivazione delle sopraccitate convenzioni;

## 2 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Considerato che:

la D.G.R. 13-6127 del 2 dicembre 2022 e la Determinazione Dirigenziale n. 703 del 7 dicembre 2022 di approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento sono state pubblicate posteriormente all'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 non consentendo ai Comuni una preventiva e specifica valutazione, alla luce dei nuovi requisiti introdotti, circa la possibilità di attivare il convenzionamento per l'anno scolastico ormai avviato, si ritiene opportuno ammettere alla contribuzione per l'a.s. 2022/2023 le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate per le quali il Comune competente proceda ad attivare il convenzionamento con validità a partire dall'**a.s. 2023/2024**.

La convenzione, **valida per almeno un triennio**, deve essere redatta **in conformità allo schema tipo** approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008; il mancato adeguamento delle convenzioni allo schema tipo e ai successivi aggiornamenti, fatta salva la sola possibilità di integrazioni in relazione a particolari esigenze degli Enti contraenti, potrà comportare l'esclusione dal finanziamento.

Copia dello schema-tipo e relativa integrazione sono reperibili sul sito regionale, area tematica "Istruzione" alla seguente url:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/scuole-dellinfanzia-paritarie>

Il Comune è tenuto obbligatoriamente ad approvare con propria Delibera lo schema della convenzione precedentemente alla sottoscrizione da parte dei soggetti contraenti.

## 3 – MODALITA' ATTUATIVE

Alla luce di quanto sopra, si dispone in regime transitorio di ammettere alla contribuzione prevista per l'a.s. 2022/2023 le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie attualmente non convenzionate che hanno stipulato con il Comune territorialmente competente la convenzione attuativa con validità a partire dall'a.s. 2023/2024.

Al fine di consentire un adeguato recepimento delle nuove disposizioni introdotte e/o di integrare eventuali istanze già presentate i termini di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 703 del 7 dicembre 2022 vengono posticipati al **28 febbraio 2023** restando inalterate le restanti condizioni.

I Comuni sono tenuti a sottoscrivere con le scuole dell'infanzia paritarie interessate le convenzioni attuative entro e non oltre il

**15 maggio 2023**

trasmettendo entro la sopraccitata scadenza a mezzo PEC al seguente indirizzo:

[istruzione@cert.regione.piemonte.it](mailto:istruzione@cert.regione.piemonte.it)

quanto segue:

- copia della Deliberazione Comunale di approvazione schema convenzione
- copia della Convenzione attuativa sottoscritta (anche digitalmente) dalle parti.

Si prega indicare il seguente oggetto: Convenzione attuativa - art. 14 L.R. 28/07

(il sistema di gestione della posta elettronica certificata della Regione Piemonte accetta esclusivamente files in formato PDF non compresso anche firmati digitalmente p7m);

Per ulteriori informazioni si prega contattare il funzionario referente **Paolo RICHTER** alla seguente casella di posta elettronica: [paolo.richter@regione.piemonte.it](mailto:paolo.richter@regione.piemonte.it) oppure al seguente numero telefonico 011-4324673 (dal lunedì al giovedì)